

pidida

Coordinamento per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Viaggio alla ricerca dei diritti dell'infanzia

**RAPPORTO CONCLUSIVO:
I RISULTATI NELLE REGIONI
VENETO E LAZIO**

A cura del Segretariato PIDIDA c/o UNICEF-Italia
E-mail: pidida@unicef.it tel. 06 47809212/328; fax 06 47809273

Indice

Introduzione	pag. 4
1. VENETO	
Scheda n.1 L'ATTUAZIONE DEI PRINCIPI CONTENUTI NELLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA	pag. 9
Il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza	pag. 9
Il nuovo Statuto regionale	pag.11
L'Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza	pag.12
L'attuazione della L.285/1997 e della L.328/2000	pag.13
Scheda n.2 COLLABORAZIONE EDUCATIVA TRA REALTA' SCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE	pag.14
Scheda n.3 I MINORI IN ISTITUTO	pag.15
Scheda n.4 LE POLITICHE PER I MINORI STRANIERI	pag.16
Scheda n.5 COOPERAZIONE DECENTRATA ED EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO	pag.18

2. LAZIO

Scheda n.1
L'ATTUAZIONE DEI PRINCIPI CONTENUTI NELLA
CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA pag.23

Il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza pag.26

L'Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza pag.26

Il nuovo Statuto regionale pag.27

L'attuazione della L.285/1997 e della L.328/2000 pag.27

Scheda n.2
COLLABORAZIONE EDUCATIVA TRA REALTA'
SCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE pag.31

Scheda n.3
I MINORI IN ISTITUTO pag.33

Scheda n.4
LE POLITICHE PER I MINORI STRANIERI pag.35

Scheda n.5
COOPERAZIONE DECENTRATA ED EDUCAZIONE ALLO
SVILUPPO pag.39

3. ALLEGATI pag.41

INTRODUZIONE

Nel corso del 2004 il PIDIDA ha realizzato il progetto pilota del **"Viaggio alla ricerca dei diritti dell'infanzia attraverso le regioni italiane"**.

Il "Viaggio" è nato con l'**obiettivo** di monitorare quanto fatto per l'infanzia e l'adolescenza a livello regionale e valutare se e come il **decentramento** attuato con **L.Cost.3/2001** garantisse le stesse opportunità e la stessa tutela ai bambini e agli adolescenti di ogni parte d'Italia.

Nel primo anno di sperimentazione del progetto sono state scelte due Regioni italiane "campione" (**Veneto e Lazio**) allo scopo di verificare attraverso quali strumenti e quali prassi esse stessero dando attuazione:

- ai diritti sanciti dalla **Convenzione sui diritti dell'infanzia del 1989**;
- alla normativa vigente in materia di diritti dei minori (in particolare alla **L.285/1997** " Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" e alla **L.451/1997** " Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'osservatorio nazionale per l'infanzia ").

Il tutto alla luce dei recenti mutamenti costituzionali e delle novità legislative in seno all'ordinamento italiano; ci riferiamo alla **modifica del Titolo V della Costituzione italiana**, che sancisce il passaggio di competenze dallo Stato alle Regioni sulle tematiche di cui sopra, alla successiva **L.131/2003** " Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento italiano alla legge costituzionale n.3/2001" che, nel definire il ruolo delle Regioni in materia comunitaria e internazionale, stabilisce che le Regioni, nelle materie di propria competenza legislativa, concorrano alla formazione degli atti comunitari e provvedano direttamente all'attuazione degli accordi internazionali ratificati (Artt.5 e 6) e altresì alla **L.328/2000** "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", la quale prevede che lo Stato, le Regioni, gli enti locali e il Terzo settore lavorino insieme alla **programmazione-organizzazione-gestione** del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, finanziato dal **Fondo nazionale per le politiche sociali** e da realizzarsi attraverso il **Piano nazionale triennale degli interventi e servizi sociali**, i **Piani regionali triennali degli interventi e servizi sociali** e i **Piani di zona comunali e sovracomunali**.

Ai fini degli obiettivi enunciati, il coordinamento PIDIDA ha inviato agli Assessorati regionali per le Politiche sociali, agli Uffici Scolastici regionali e ai Difensori o Garanti per l'infanzia delle regioni che li hanno istituiti, un **questionario** suddiviso in **cinque schede** dedicate rispettivamente ai temi :

- della conoscenza e diffusione della Convenzione sui diritti dell'infanzia;
- della collaborazione tra realtà scolastiche ed extrascolastiche;
- della chiusura degli istituti;
- delle politiche per i minori stranieri;

- dell'impegno internazionale della regione per l'infanzia (attività di cooperazione decentrata e di educazione allo sviluppo).

-

Relativamente a ciascuna tematica, alcuni argomenti sono stati trattati in maniera trasversale :

- la partecipazione dei bambini e dei ragazzi;
- la non discriminazione;
- il coordinamento tra associazionismo e istituzioni; tra enti nazionali, regionali e locali;
- le risorse a disposizione.

Per ciascuna Regione è stato preparato un **Dossier**¹ contenente leggi regionali, delibere, regolamenti, circolari, documenti sull'infanzia e l'adolescenza.

Il seguente **rapporto conclusivo** mira ad offrire una panoramica di quanto realizzato e quanto in divenire in ciascuna delle regioni monitorate, partendo dagli strumenti normativi varati a livello regionale fino ad arrivare alle buone prassi che su tali strumenti si basano.

Esso si fonda sulle informazioni fornite al Coordinamento PIDIDA dagli Assessorati regionali per le Politiche sociali, dagli Uffici Scolastici regionali e dai Garanti regionali per l'infanzia, ove istituiti, attraverso la compilazione del questionario² e su quanto raccolto nei Dossier mediante la consultazione dei sitiweb istituzionali e delle fonti ivi citate, nonché da quanto emerso dagli incontri organizzati in ciascuna Regione tra i ragazzi e le associazioni che lavorano sul territorio, gli insegnanti e gli operatori del settore³.

Il rapporto è strutturato riprendendo le cinque schede tematiche in cui era suddiviso il questionario.

L'auspicio è che il **"Viaggio alla ricerca dei diritti dell'infanzia attraverso le regioni italiane"**, nato come progetto-pilota, possa diventare un **progetto permanente**, così da permettere il monitoraggio delle politiche per l'infanzia di tutte le regioni italiane, e che la giornata conclusiva del **"Viaggio"** divenga un **appuntamento annuale** e

¹ Cfr. "Viaggio alla ricerca dei diritti dell'infanzia - REGIONE VENETO - Leggi, delibere, regolamenti, documenti sull'infanzia e l'adolescenza" e "Viaggio alla ricerca dei diritti dell'infanzia - REGIONE LAZIO - Leggi, delibere, regolamenti, documenti sull'infanzia e l'adolescenza".

² Per la Regione Veneto hanno compilato il questionario l'Ufficio del Pubblico Tutore dei Minori insieme all'Assessorato regionale alle Politiche sociali; per la Regione Lazio l'Assessorato regionale alle Politiche sociali.

³ In Veneto hanno partecipato al progetto le associazioni Amnesty Sez.italiana, Arciragazzi, Associazione DUSU (Diritti Umani Sviluppo Umano), Caritas Tarvisina, Cooperativa Servire, Italia Nostra, Mondo Tondo, UNICEF Italia. Il 18 novembre 2004 è avvenuto l'incontro tra il Pubblico Tutore dei minori, professor Lucio Strumendo, ed una delegazione di ragazzi in rappresentanza del Pidida, mentre l'incontro con le associazioni ed i ragazzi del Lazio si è svolto a Roma il 15 maggio u.s. Hanno partecipato Arciragazzi, Amnesty Sez.italiana, Legambiente, UNICEF Italia.

un'occasione in cui i bambini ed i ragazzi, per i quali e con i quali questo progetto è stato realizzato, il Terzo settore e le istituzioni possano confrontarsi.

1.

VENETO

IL "VIAGGIO ALLA RICERCA DEI DIRITTI DELL'INFANZIA" nella regione Veneto

Scheda n.1:

L'ATTUAZIONE DEI PRINCIPI CONTENUTI NELLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA

La regione Veneto ha iniziato a lavorare sulla Convenzione sui diritti dell'infanzia a partire dal 1991, anno di ratifica del trattato da parte dello Stato italiano (L.176/1991).

Già prima della ratifica della Convenzione però, la regione Veneto si era già occupata delle tematiche dei diritti dei minori e della famiglia: ne sono una dimostrazione le leggi regionali adottate negli anni '80 sulla disciplina dei consultori familiari (L.R.28/1977) o di promozione e sostegno dei compiti educativi delle famiglie (L.R.4/1985), senza dimenticare la **L.R.42/1988** istitutiva dell'**Ufficio di protezione e pubblica tutela dei Minori**, conosciuto anche come Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.

IL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

L'**Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori**, con a capo il professor Lucio Strumendo, risulta essere costituito da uno psicologo, un'assistente sociale, un funzionario ed un collaboratore.

Dal 2002 ha attivato, in via sperimentale, una collaborazione con il *Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli* dell'Università di Padova.

L'Ufficio svolge compiti di ascolto, dialogo, informazione e consulenza nei confronti dei minori, dei cittadini, degli operatori, degli enti locali; attività di vigilanza sull'assistenza prestata ai minori accolti in strutture tutelari o in ambiti extra familiari; attività di selezione e formazione di persone disponibili a svolgere attività di tutela e curatela dei minori⁴, da mettere a disposizione del Tribunale per i minorenni; attività di promozione di una cultura dell'infanzia

Tra le attività portate avanti dall'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori si segnala il **progetto "Informazione e sensibilizzazione per una cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza"**⁵ avente l'obiettivo di instaurare tra i soggetti coinvolti un rapporto di proficua collaborazione sulle problematiche relative ai diritti dei minori per giungere all'acquisizione di una maggior consapevolezza su queste tematiche.

⁴ Cd. " Progetto Tutori ", approvato con Dgr 2667 del 30 settembre 2002.

⁵ Vedi "Relazione del Pubblico Tutore dei minori della regione Veneto. Anno 2003" su www.regione.veneto.it/pubblicotutore.

Gli interlocutori prescelti sono stati:

- la scuola,
- i mass media,
- le strutture sanitarie e sportive,
- le istituzioni.

L'obiettivo, relativamente al **settore scolastico**, è stato quello di impartire un'educazione positiva ai diritti umani, ossia "presa di coscienza e promozione dei diritti", piuttosto che focalizzazione sulle violazioni dei diritti stessi, oltre che, naturalmente, educazione all'interculturalità e alla pace.

In relazione ai **mass media**, lo scopo del progetto è stato quello di promuovere la diffusione di un tipo di informazione improntato su di un approccio corretto e rispettoso verso le tematiche inerenti l'infanzia e di favorire una riflessione sugli impegni che ricadono sul mondo dell'informazione con la sottoscrizione della *Carta di Treviso* e dopo l'approvazione del *Codice di autoregolamentazione TV e minori* nel 2003.

Dal 2002 è stata attivata una ricerca su quotidiani e riviste nazionali e venete; in parallelo è stata realizzata un'indagine su una selezione di programmi televisivi, per reperire elementi di riflessione su come è trattato il mondo dell'infanzia dai mezzi di comunicazione.

Per quanto riguarda il mondo dello **sport** lo scopo è stato la realizzazione di percorsi formativi, costruiti in chiave psicopedagogia e relazionale, per gli operatori sportivi che lavorano con gli adolescenti; al riguardo era in previsione anche la redazione di documenti d'intenti, per esempio tra la regione Veneto, il CONI, le società sportive interessate, le facoltà di Scienze della formazione motoria, i Comuni.

Un'attenzione particolare è stata rivolta anche al rapporto tra le **strutture ospedaliere/sanitarie** ed il bambino ospedalizzato: l'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori aveva, tra i progetti, il coordinamento di un gruppo di studio interdisciplinare per lo svolgimento di una ricerca su un campione di ospedali del Veneto finalizzata a verificare l'attuazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia in ambito ospedaliero, nonché della Carta dei diritti dei bambini in ospedale.

Sul tema della promozione dell'allattamento materno è stato siglato un **protocollo di intesa** tra la Regione Veneto ed il Comitato italiano per l'UNICEF-Onlus per la **creazione della rete regionale degli "Ospedali Amici dei bambini - Organizzazione Mondiale della Sanità/UNICEF"**.

Relativamente alle attività di diffusione e promozione della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia svolte nella regione Veneto, ricordiamo una serie programmata di incontri nelle scuole, curati dall'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori; campagne di

sensibilizzazione; predisposizione di interventi e programmi quali il progetto **"I diritti dei bambini nella testa dei bambini"** curato dall'Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza, nonché numerosi altri progetti inseriti nei Piani Area Minori della legge 285/1997.

Nelle attività dirette a promuovere la conoscenza della Convenzione sono stati coinvolti studenti (bambini e ragazzi), insegnanti, associazioni, enti locali, operatori sociali, giornalisti.

In particolare, i bambini ed i ragazzi hanno partecipato attivamente al progetto curato dall'Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza, che prevedeva la realizzazione di un gioco che illustrasse uno dei diritti sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia.

A questo proposito è opportuno ricordare che per rendere consapevoli i minori relativamente ai propri diritti ed educarli al loro esercizio, è necessario mettere i bambini ed i ragazzi in condizione di esercitare il **diritto alla partecipazione** sociale e politica, riconosciuto dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia del 1989, nonché dalla Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale del 1990 e dalla risoluzione del 1999 del Parlamento europeo "Politica della gioventù per tutta l'Europa", che invita gli Stati membri a sviluppare azioni di educazione alla cittadinanza attiva.

La partecipazione come realizzazione del diritto di espressione, di opinione, del diritto di essere informati affinché i ragazzi siano non solo oggetto, ma soggetti delle decisioni che li riguardano.

Nella realizzazione dei progetti enunciati si è riscontrato un buon livello di coordinamento tra l'associazionismo e le istituzioni e tra le istituzioni nazionali e locali ed altresì l'adeguatezza delle risorse a disposizione; si è cercato di favorire la più ampia partecipazione dei ragazzi e di garantire in qualsiasi ambito l'applicazione del principio di non discriminazione.

IL NUOVO STATUTO REGIONALE

Lo Statuto della regione Veneto risale al 1971: sono, però, attualmente in cantiere diverse proposte di modifica, tra cui quella dell'attuale Presidente della Regione, Giancarlo Galan, presentata al Consiglio regionale nel 2000 ed approvata dalla *Commissione per lo statuto e per il regolamento* nell'agosto 2004.

L'articolo 6 della proposta di modifica dell'attuale Statuto recita:

"La Regione informa la propria azione al principio di responsabilità nei confronti delle generazioni future. A tale scopo ispira il proprio ordinamento legislativo e amministrativo alla tutela e protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù, alla salvaguardia dell'ambiente, favorendo gli istituti necessari e utili a tale scopo".

L' articolo 4 richiama i diritti inviolabili e le libertà fondamentali dell'uomo:

"1.La Regione opera per garantire e rendere effettivi i diritti inviolabili e le libertà fondamentali dell'uomo, riconosciuti dalla Costituzione e dalle fonti del diritto comunitario e internazionale.

2.La Regione garantisce e valorizza il diritto alla vita.

3. La Regione è impegnata a rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei suoi abitanti, impediscono il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti alla vita sociale ed economica della comunità regionale.

4. La Regione riconosce e valorizza le differenze di genere e rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parità tra uomo e donna. [..Omissis..]"

L'OSSERVATORIO REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

La regione Veneto ha dato attuazione alla legge 451/1997 con la creazione dell'**Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza**, istituito con delibera della Giunta regionale n.2935 del 4/8/98 e affidato alla ASL n.3 di Bassano del Grappa (VI).

L'Osservatorio svolge attività di documentazione, ricerca ed elaborazione dati attraverso Banche dati e pubblicazioni, di diffusione delle informazioni attraverso convegni, seminari, giornate di studio e formazione di operatori attraverso percorsi formativi monotematici)⁶.

L'Osservatorio regionale lavora in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche sociali, il Consiglio e la Giunta regionali, l'Università, il volontariato e il Settore non profit; è incaricato del monitoraggio e della valutazione delle progettualità connesse alla **L.285/1997** (attraverso la creazione del Gruppo di Studio sulla L.285/97); monitora i servizi per la prima infanzia previsti dalla L.R.32/1990 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi"; gestisce la **Banca Dati Minori istituzionalizzati** ("Banca Dati sui bambini e adolescenti inseriti nelle strutture tutelari"), la **Banca Dati Servizi alla prima Infanzia**, la **Banca Dati Consulenti** e la **Banca Dati Affidati**: a questo proposito nel 2004 la Regione Veneto ha siglato un Protocollo con il Tribunale per i Minorenni di Venezia che definisce i contenuti e le modalità di rilevazione dei dati sull'affido familiare, è l'Osservatorio regionale che provvede all'inoltro dei risultati al Tribunale per i minorenni di Venezia.

Di recente sono stati resi pubblici i **dati sugli affidi giudiziali nel Veneto**, raccolti dalla Banca Dati Affidati nel 2004⁷, che mostrano le percentuali dei minori in struttura e in affido, la loro nazionalità, età, condizione familiare prima dell'inserimento, provenienza prima dell'affido, motivi di accoglienza, rapporti con la famiglia di origine, conclusione dell'affidamento.

⁶ Fonte: www.minori.veneto.it

⁷ "Affidamenti familiari giudiziali nel Veneto al termine del primo anno di rilevazione della Banca Dati Affidati 2004". Padova, 3 marzo 2005.

L'ATTUAZIONE DELLA L.285/1997 E DELLA L.328/2000

Sul versante normativo, nell'ottica di attuazione della legge n.285 del 1997 "Disposizioni per la promozione dei diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" e della legge n.328 del 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", vi è stata l'adozione delle seguenti leggi regionali, delibere regionali e circolari⁸:

- servizi educativi alla prima infanzia (L.R. 32/1990);
- contributi alle scuole materne non statali (L.R. 23/1980);
- realizzazione di strutture educativo-assistenziali (L.R. 18/1986);
- riparto del Fondo regionale per le politiche sociali con assegnazione di quote a Comuni ed ASL per interventi a favore dei minori in situazioni di disagio (DGR 4028/2002);
- previsione di un Fondo regionale di intervento per l'infanzia e l'adolescenza (DGR 4222/03),
- istituzione del Centro Documentazione e analisi sulla famiglia(DGR 3876/2002);
- politiche di sostegno alla famiglia, all'infanzia e all'adolescenza (DGR 3372/2003 e DGR 3542/2002);
- sensibilizzazione all'adozione internazionale rivolta alle coppie (DGR 1417/2003);
- iniziative a tutela dei minori quale priorità nella ripartizione del Fondo regionale per le Politiche sociali (L.R.11/2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 112/1998);
- L.R.22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali".

⁸ Cfr. www.venetosociale.org

Scheda n.2
COLLABORAZIONE EDUCATIVA TRA REALTA' SCOLASTICHE ED
EXTRASCOLASTICHE

La scheda del questionario relativa al tema della collaborazione educativa tra realtà scolastiche ed extra scolastiche non è stata compilata; dalla ricerca effettuata per la preparazione del Dossier che raggruppa le leggi regionali, le delibere, i documenti sull'infanzia e l'adolescenza, risulta essere stata approvata la L.R.46/1980 dedicata agli "Interventi per l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti portatori di handicap"; la L.R.9/1990 "Interventi nel settore dell'immigrazione" la quale prevede la realizzazione di corsi per l'apprendimento della lingua italiana integrati da elementi di educazione civica; la realizzazione di interventi di orientamento scolastico e professionale a favore degli immigrati extracomunitari.

Scheda n.3
I MINORI IN ISTITUTO

Sul tema della **chiusura degli istituti**, che avverrà entro il 2006, e la promozione di strutture di accoglienza alternativa ad essi, così come la promozione delle adozioni e di una cultura dell'affido familiare, dal questionario, così come compilato e restituito al Coordinamento Pidida, risulta che la regione Veneto ha promosso una campagna di sensibilizzazione sull'affidamento familiare, nonché la creazione di una équipe sulle adozioni presso l'Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza.

E' stata altresì intrapresa una campagna per sostenere strutture di accoglienza alternativa agli istituti nel rispetto degli standards previsti.

Sullo stesso tema l'Osservatorio ha promosso, recentemente, il progetto regionale "Deistituzionalizzazione e rientro del minore presso la famiglia di origine" in attuazione della DGR 2234/2004.

Scheda n.4
LE POLITICHE PER I MINORI STRANIERI

In materia di immigrazione la regione Veneto ha approvato la **legge regionale n.9/1990 "Interventi nel settore dell'immigrazione"** la quale, pur non rivolgendosi espressamente ai minori, ha come destinatari gli immigrati provenienti da Paesi extracomunitari che dimorano nel territorio della regione ed i loro familiari.

Finalità della legge è rendere effettiva l'equiparazione degli immigrati ai cittadini residenti attraverso interventi in materia sanitaria e socio-assistenziale, il soddisfacimento delle esigenze abitative, l'integrazione culturale, mediante lo stanziamento di contributi regionali e il sostegno dell'associazionismo.

La legge regionale istituisce la **Consulta regionale per l'immigrazione** con compiti consultivi e propositivi nella stesura del Piano triennale e del Programma annuale degli interventi in materia di immigrazione.

Né l'Assessorato alle Politiche Sociali della regione Veneto né l'Ufficio di pubblica tutela dei minori si sono espressi relativamente al numero dei minori stranieri presenti sul territorio né sull'eventuale monitoraggio dei minori stranieri temporaneamente presenti nella regione.

E' attivo sul territorio l'**Osservatorio regionale sull'Immigrazione**, il cui sitoweb⁹ fornisce dati sull'immigrazione nel Veneto e consigli pratici agli immigrati extracomunitari relativamente all'acquisizione del permesso di soggiorno, compreso l'elenco della normativa nazionale di riferimento.

Scarni, purtroppo, sono i dati relativi ai minori stranieri: gli unici dati presenti sono quelli sulla presenza di alunni stranieri¹⁰ sul territorio.

Tuttavia, dal Dossier statistico 2004 sull'immigrazione, presentato lo scorso ottobre da Caritas/Migrantes, risulta che i cittadini stranieri in Veneto al 31/12/2003 sarebbero 213.798; di questi, il 19% sarebbe costituito da minori.

In materia di politiche regionali destinate ai minori stranieri, emerge dalle risposte al questionario l'esistenza di un **Protocollo d'intesa** siglato nel 2004 dalla regione Veneto, dall'Ufficio di pubblica tutela dei minori, dal Tribunale per minorenni, le Prefetture e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni per il monitoraggio e la programmazione delle attività a favore di minori stranieri non accompagnati accolti in ambito regionale.

Il protocollo mira a promuovere nuovi modelli di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati coinvolgendo la comunità straniera presente da tempo in Veneto, in particolare le famiglie di altri immigrati extracomunitari, secondo il modello della mediazione culturale.

⁹ www.venetoimmigrazione.it

¹⁰ "Alunni con cittadinanza non italiana nelle scuole del Veneto e confronto con i dati nazionali"- Elaborazioni Osservatorio regionale sull'immigrazione su dati Sistema Informativo M.I.U.R. (Rapporto 2003) e Dossier Caritas 2003.

La Regione si impegna poi a promuovere la formazione di operatori del settore e a sostenere i comuni attraverso il pagamento delle rette per l'accoglienza dei minori, ad individuare tutori e famiglie affidatarie di provenienza del Paese del minore, a vigilare, a collaborare nella raccolta dati, ad individuare strutture di accoglienza attraverso elenchi regolarmente aggiornati.

Dal canto suo il Tribunale per i Minorenni si impegna a diffondere tra le forze dell'ordine informazioni sulle strutture di accoglienza, a vigilare e collaborare con la regione nella raccolta dei dati.

Dal questionario risulta, inoltre, esistere un progetto di ricerca sulla formazione dei tutori legali specializzati nelle problematiche relative a questa categoria di minori e sui progetti di accoglienza ad essi destinati.

Scheda n.5

COOPERAZIONE DECENTRATA ED EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO

In materia di cooperazione allo sviluppo, è stata approvata nel 1999 la **L.R.55** intitolata **"Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà "** la quale prevede che la Regione Veneto promuova i diritti umani, la cultura alla pace, la cooperazione allo sviluppo mediante iniziative culturali e di informazione, di ricerca, di educazione, di cooperazione decentrata e di aiuto umanitario; contribuisce, nei Paesi in via di sviluppo, al mantenimento dell'identità culturale, al soddisfacimento dei bisogni primari favorendo l'autosufficienza alimentare, la conservazione dell'equilibrio ecologico e del patrimonio ambientale, l'innalzamento delle condizioni igienico-sanitarie, l'avanzamento del livello di istruzione e il miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia, la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna nel rispetto delle differenze etniche e culturali.

La L.R. 55/1999 prevede la promozione ed il sostegno di iniziative nel campo della ricerca, nel campo dell'educazione e formazione, iniziative culturali, interventi di sostegno in campo economico, sociale e culturale nei confronti degli immigrati; la promozione di programmi di educazione ai temi di sviluppo, della cultura di pace e della educazione alla solidarietà e di rispetto e tutela delle identità culturali, anche nell'ambito scolastico ed iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani. In base al disposto della legge la programmazione degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo nonché degli interventi di promozione dei diritti umani e della cultura di pace viene realizzata attraverso un **Programma triennale** approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale. Sulla base del programma triennale la Giunta regionale approva il **Piano annuale di attuazione**.

I progetti di cooperazione decentrata tendono ad integrare nei Paesi in via di sviluppo la crescita economica e sociale, con azioni che si prefiggono obiettivi strutturali, distintamente dall'aiuto umanitario.

Nell'attività di cooperazione rientrano :

- la progettazione, la fornitura e la costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi;
- l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo;

- la promozione di programmi di formazione professionale rivolti ad operatori destinati a svolgere attività di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo e a cittadini dei Paesi in via di sviluppo mediante l'organizzazione di corsi in loco;
- **l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia.**

Al riguardo citiamo la **"Relazione sull'attività svolta in materia di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale nel triennio 2001-2003"**, pubblicata nel 2004. Tra il 2001 ed il 2003 risultano essere stati avviati quasi 200 progetti in Africa, America latina ed Europa dell'Est.

La L.R. 55/1999 istituisce altresì un Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace ed un Comitato per la cooperazione allo sviluppo.

Il Comitato per la cooperazione allo sviluppo concorre alla formulazione del Programma triennale e del Piano annuale degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e di solidarietà internazionale e per lo svolgimento delle proprie funzioni può avvalersi della consulenza tecnico-scientifica dell'Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo (cui aderisce) e della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia).

I progetti di cooperazione allo sviluppo sono finanziati con contributi regionali, ma la Regione partecipa altresì ad interventi di cooperazione decentrata del Ministero degli Affari Esteri, dell'Unione Europea ed alle iniziative promosse dalle Nazioni Unite (per es. FAO, UNDP).

La Regione ha incrementato progressivamente le cifre stanziare annualmente a favore degli interventi di cooperazione decentrata, partendo da £ 1.400.000.000 nel 2001 fino a € 1.500.000 nel 2003.

2.

LAZIO

IL "VIAGGIO ALLA RICERCA DEI DIRITTI DELL'INFANZIA" nella regione Lazio

Scheda n.1

L'ATTUAZIONE DEI PRINCIPI CONTENUTI NELLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA

Dal confronto tra la normativa vigente raccolta nella Guida informativa e il questionario compilato risulta che la regione Lazio ha iniziato a lavorare con continuità sulla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia alla fine degli anni '90.

La regione ha dedicato attenzione soprattutto all'istituto della **famiglia**.

L'area degli interventi sociali previsti per la protezione della famiglia è particolarmente estesa: il nuovo **Statuto della Regione Lazio** all'articolo 7, comma 2, lettera b) afferma che "per il raggiungimento dei propri fini di sviluppo civile e sociale la regione [...] riconosce i diritti della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio e la sostiene nell'adempimento della sua funzione sociale".

La famiglia, quale interlocutore privilegiato, è altresì oggetto di diverse delibere regionali, leggi regionali e regolamenti:

- la DGR 862/2002 intitolata "Interventi a sostegno della famiglia", in attuazione della legge regionale n.32/2001 sullo stesso tema;
- la L.R. 10/2002 sugli "Interventi a sostegno della famiglia per l'accesso alle opportunità educative dell'infanzia" ed il relativo Regolamento n.3/2002;
- la DGR 358/2004 "Interventi per l'acquisto della prima casa in favore delle famiglie di nuova costituzione";
- la L.R.34/1999 "Programmazione degli interventi a sostegno dei nuclei familiari"

per citarne alcune.

Tra le leggi regionali e le delibere della Giunta regionale, peraltro, ve ne sono alcune che hanno come destinataria la famiglia legittima e non di fatto: alcuni dei provvedimenti sopra citati fanno, infatti, riferimento alla famiglia "riconosciuta come **società naturale fondata sul matrimonio** e istituzione privilegiata per la nascita, la cura e l'educazione dei figli..." ¹¹; alla "famiglia costituita da coppie che contraggono matrimonio nel corso dell'anno" o alla "famiglia costituita, a seguito di matrimonio, antecedentemente all'anno..." ¹².

In questi casi, nei quali l'obiettivo è offrire sostegno alle famiglie in stato di bisogno, si riscontra disparità e mancanza di pari opportunità tra famiglie di fatto e famiglie fondate su un vincolo civile o religioso.

Relativamente all'attività di promozione e tutela della famiglia e della maternità svolta dalla Regione, si segnala la recente proroga dei servizi "**Sportello famiglia**" e "**S.O.S.**

¹¹ Vedi L.R. 32/2001 "Interventi a sostegno della famiglia", artt. 1 e 5.

¹² Cfr. Delibera regionale n. 862 del 28 giugno 2002.

Famiglia¹³: il primo viene assicurato nei Municipi romani e nei Comuni capofila dei distretti socio-sanitari e mira a fornire un aiuto concreto ai nuclei familiari in difficoltà (si pensi alle famiglie in cui sono presenti bambini disabili o anziani non autosufficienti, componenti del nucleo familiare che hanno subito violenza, famiglie immigrate con difficoltà di inserimento sociale); il secondo consiste in un numero verde che favorisce l'informazione e l'accesso ai servizi.

La delibera n.1408/2002 della Giunta regionale relativa all'approvazione dello schema di Piano socio-assistenziale 2002-2004 prevede che, in attuazione della legge n.285/1997, i Piani di zona definiscano le modalità di attuazione dei progetti a sostegno della famiglia e dei minori condivisi con gli enti locali, le associazioni, il volontariato.

Relativamente al **diritto di bambini e ragazzi alla partecipazione** (Artt.13, 14, 15 Convenzione sui diritti dell'infanzia), citiamo la **L.R.29/2001 "Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani"**, con la quale la Regione promuove la garanzia di una rappresentanza del mondo giovanile nelle sedi istituzionali, istituisce presso il Consiglio regionale il **Forum regionale per le politiche giovanili**, approva un programma triennale di interventi in favore dei giovani contenente gli obiettivi ed i progetti dell'azione regionale e istituisce una Conferenza regionale per le politiche giovanili.

Il Forum regionale per le politiche giovanili consiste in una rappresentanza delle delle organizzazioni giovanili di partiti politici, delle associazioni studentesche ed universitarie, delle organizzazioni sindacali di categoria dei giovani lavoratori, con compiti consultivi relativamente alle iniziative concernenti la condizione giovanile e di studio e approfondimento sulla condizione giovanile nella regione.

La **L.R.32/2003 "Promozione dell'istituzione del Consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei giovani"** promuove la partecipazione dei giovani alla vita politica delle istituzioni comunali, tramite la creazione di consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani autonomamente istituiti dagli enti locali.

Inoltre, già nel 1999¹⁴ la regione aveva previsto finanziamenti per la costituzione delle **Comunità giovanili** quali strumenti di crescita culturale e sociale della popolazione giovanile, riconoscendo alle stesse il ruolo di promozione e di integrazione sociale.

Le comunità giovanili sono insiemi di persone aggregate stabilmente che non hanno fini di lucro e che perseguono le finalità di cui sopra attraverso: a) l'organizzazione della vita associativa come esperienza comunitaria, al fine di favorire la maturazione e la consapevolezza della personalità nel rispetto degli altri; b) l'educazione all'impegno

¹³ Il 14-2-2005 la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai Servizi sociali, ha autorizzato la proroga dei suddetti servizi. Fonte: www.comune.roma.it

¹⁴ L.R. 6/1999 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999.

sociale, civile, alla partecipazione e alle conoscenze culturali; c) lo svolgimento di attività sportive, ricreative, sociali, didattiche, ambientali, culturali, turistiche, agricole, artigianali, artistiche e di formazione professionale.¹⁵

Le comunità giovanili sono aperte a tutti gli studenti delle scuole medie e superiori, gli studenti universitari e ai giovani fino a trenta anni di età senza alcuna discriminazione politica, culturale, religiosa, etica e sociale.

Esse possono essere promosse da enti pubblici, singoli o associati; enti, associazioni, consorzi di associazioni ed organismi privati comunque denominati, nei cui statuti siano previste le finalità sopraindicate; autogestioni (ovvero le comunità giovanili medesime) il cui funzionamento è attuato attraverso un regolamento proposto all'atto della presentazione della domanda di finanziamento.

LA CITTA' DI ROMA

La città di **Roma** offre un panorama di interventi molto ricco in materia di sostegno alla **genitorialità** ed alla **maternità**: si pensi al cosiddetto "**assegno al nucleo familiare**" erogato dal Comune, il quale consiste in un contributo mensile, per tredici mensilità, che viene offerto ai cittadini italiani, dell'UE o extracomunitari che godono dello status di rifugiati politici e siano residenti nel Comune di Roma, che ne facciano richiesta.

I richiedenti devono essere genitori di almeno tre figli minori e in possesso di un reddito non superiore a € 21.000 circa¹⁶.

Lo stesso dicasi per la previsione di "**assegni maternità**", anch'essi erogati dal Comune di Roma, per cinque mensilità, nei confronti delle donne residenti, cittadine italiane, comunitarie od extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno, che abbiano partorito, adottato o avuto in affidamento un bambino e non abbiano copertura previdenziale, né risorse economiche familiari superiori a € 21.000¹⁷ e non percepiscano l'assegno di maternità di competenza dell'INPS.

Tra quanto realizzato dal Comune di Roma si segnala anche l'apertura dello **Sportello Nascita e prima Infanzia**, che offre assistenza e consulenza a tutti coloro che risiedono nel Comune e sono in attesa di un figlio, o abbiano un bimbo di età inferiore ad un anno e agli operatori dei servizi sociali e sanitari in relazione ai servizi erogati dalle ASL e dai Municipi, dai consultori familiari romani, le caratteristiche dei corsi di preparazione alla nascita, le modalità di accesso rispetto al parto, al puerperio, all'allattamento nei reparti ospedalieri di ostetricia e neonatologia del Comune di Roma.

¹⁵ Art. 82, comma 3 "Disposizioni in materia di comunità giovanili", L.R. 6/1999.

¹⁶ Ammontare del reddito previsto per l'anno 2004 e soggetto a rivalutazione annuale sulla base della variazione dell'indice Istat. Fonte: www.comune.roma.it

¹⁷ Vedi nota n.11.

IL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Sempre in materia di applicazione dei principi contenuti nella Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, si rileva che con **L.R. 38/2002** è stata prevista l'istituzione di un **Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza**, il quale, però, non è ancora stato nominato, nonostante siano trascorsi ormai tre anni dall'entrata in vigore della legge.

La L.R. 38/2002 "Istituzione del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza" prevede che tale figura sia istituita presso il Consiglio regionale e svolga la propria attività in autonomia e indipendenza di giudizio, senza essere sottoposta ad alcuna forma di controllo gerarchico.

Il Garante regionale viene eletto dal Consiglio regionale e dura in carica cinque anni.

I suoi compiti sono di:

- vigilanza sull'applicazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia,
- di diffusione dei principi in essa contenuti,
- di formazione di persone idonee a svolgere attività di tutela e curatela,
- di monitoraggio delle strutture sanitarie e socio-assistenziali per la tutela dei diritti dei minori,
- di formulazione di pareri sulle proposte di atti normativi e di indirizzo rivolti ai minori,
- di svolgimento di attività di consulenza nei confronti di tutori e curatori,
- di promozione, in collaborazione con gli enti locali ed organizzazioni del privato sociale, di iniziative relative alla conoscenza dei diritti dei minori,
- di segnalazione agli enti competenti dei fattori di rischio o danno che potrebbero derivare ai minori da situazioni ambientali carenti o inadeguate,
- di inoltrare alle autorità competenti delle segnalazioni ricevute da chiunque, anche minore di età, in ordine a casi di violazione dei diritti dei minori avvenuti sul territorio regionale.

Il Garante riferisce ogni sei mesi alla Giunta regionale ed annualmente al Consiglio regionale sulla condizione dell'infanzia e l'adolescenza nella regione.

L'OSSERVATORIO REGIONALE SULLE POLITICHE PER L'INFANZIA

L'attuazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia è altresì correlata all'applicazione della normativa interna in materia di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza e quindi alle LL.285/1997 e 451/1997.

La regione Lazio ha dato attuazione alla legge n.451 del 1997 con la creazione dell'**Osservatorio e Centro di documentazione e analisi per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani**, istituito allo scopo di raccogliere ed elaborare dati e informazioni sulla condizione sociale, culturale, sanitaria, psicologica dell'infanzia e dell'adolescenza nel Lazio.

L'Osservatorio redige annualmente, in collaborazione col CENSIS, il **Rapporto su "La condizione dell'infanzia e l'adolescenza nel Lazio"**, distribuito a tutti i Comuni, alle ASL, al Tribunale minorile, alla Direzione Scolastica Regionale e a tutti gli operatori del settore.

In sintonia con quanto previsto dalla legge n.328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", l'Osservatorio è stato trasformato in **Osservatorio e Sistema informativo dei servizi sociali**, col compito di garantire la raccolta, l'elaborazione, l'archiviazione, la diffusione dei dati legati alle politiche socio-assistenziali portate avanti dalla Regione.

IL NUOVO STATUTO REGIONALE

Riprendendo quanto detto in precedenza, sia il ruolo della famiglia sia i **diritti dell'infanzia e dell'adolescenza** sono tenuti in debita considerazione nel **nuovo Statuto regionale**, approvato in prima lettura dal Consiglio regionale nelle sedute del 30 aprile, 5 e 12 maggio 2004 ed in seconda lettura nella seduta del 3 agosto 2004 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 agosto 2004.

L'articolo 6 del nuovo Statuto, rubricato "Diritti e valori fondamentali" richiama i principi della Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo e **riconosce e tutela i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sanciti dalle convenzioni internazionali**.

L'articolo 7, comma 2, lettera a) asserisce che la Regione "[...] promuove ogni iniziativa per garantire ai bambini la protezione e le cure necessarie per il loro benessere".

L'articolo 72 istituisce *l'Osservatorio permanente sulle famiglie* per analizzare le situazioni di disagio familiare e valutare l'efficacia degli interventi realizzati in favore delle famiglie; **l'articolo 75** prevede la possibilità di istituire consulte sui temi dell'immigrazione, del volontariato e della tutela dei minori.

L'ATTUAZIONE DELLA L.285/1997 E DELLA L.328/2000

Soffermandosi sui modi di attuazione della legge n.285 del 1997 "Disposizioni per la promozione dei diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" e della legge n.328 del 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", oltre a quanto fatto presente nei paragrafi precedenti, non si può non fare un accenno al Rapporto annuale sulla condizione dell'infanzia e l'adolescenza nel Lazio e al Piano regionale socio-assistenziale.

Il Rapporto annuale sulla condizione dell'infanzia e l'adolescenza nel Lazio è redatto dall'Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza, ora Osservatorio e Sistema informativo dei servizi sociali, in collaborazione col CENSIS, ente senza fini di lucro che da oltre trenta anni svolge attività di studio, ricerca, valutazione della

realità sociale, e con le Province e i Comuni capofila dei distretti socio-sanitari del Lazio.

Il documento offre una dettagliata panoramica sulla situazione dei bambini e degli adolescenti nella regione, fornendo dati e statistiche relativamente agli alunni presenti nella regione, ai minori ospiti di strutture residenziali e più in generale ai servizi sociali ed alle opportunità garantite ai minori dalla regione.

Il Piano regionale socio-assistenziale, adottato nell'ottica di attuazione della L.328/2000, indica la nuova direzione che la Regione Lazio intende dare alla politica in materia di servizi e interventi sociali.

Obiettivo primario è quello di costruire un vero e proprio sistema regionale del *welfare*, capace di modulare gli interventi e le risorse in maniera appropriata, attivando risposte adeguate alle necessità assistenziali dei cittadini mediante la attivazione di un **percorso condiviso di programmazione sociale**.

Esso consiste in uno **strumento di pianificazione triennale**, basato sull'interazione tra Comuni, Distretti, EE.LL, Terzo settore, dall'integrazione territoriale con le ASL e dalla programmazione degli interventi attraverso i Piani di Zona comunali e sovracomunali, come previsto dalla legge quadro.

Tra gli obiettivi:

- la fase attuativa della programmazione a livello distrettuale; in concreto, in ogni Distretto si procederà all'analisi dei bisogni ed alla fissazione delle priorità modulate sulla specificità locali, alla definizione degli spazi di collaborazione tra i vari soggetti (dalle ASL, alle scuole al Terzo settore);
- il superamento della frammentarietà dei servizi sociali della Regione, con la fissazione di priorità operative comuni e la garanzia dei livelli essenziali di assistenza, ovvero la realizzazione di un sistema omogeneo di offerta che garantisca eguali diritti sul territorio regionale;
- l'integrazione e la collaborazione tra i diversi servizi, enti e soggetti presenti nel territorio per giungere ad una maggiore facilità di accesso e fruizione delle prestazioni in campo sanitario e socio-assistenziale;
- il monitoraggio, la valutazione e la valorizzazione, da parte della Regione, di buone prassi e la diffusione di linee guida.

Rispetto alla creazione di un sistema regionale integrato di servizi sociali a misura dei cittadini è altresì strategico il ruolo del Sistema Informativo che accompagnerà la Regione e i Distretti nel processo di programmazione.

Il Piano socio-assistenziale prevede l'attivazione di procedure di rilevazione semplificate e di facile accesso, che potranno essere informatizzate e trasmesse con strumenti telematici con una notevole accelerazione dei tempi di elaborazione delle informazioni.

Il fine ultimo è quello di fornire ai cittadini servizi adeguati e di qualità, mediante una verifica costante della concreta realizzazione dei progetti sul territorio e la valutazione dei risultati raggiunti.

In tema di **minori ospedalizzati** citiamo l'adozione della L.R. 39/1982 "Riorganizzazione dell'assistenza neonatale e norme sull'assistenza del bambino ospedalizzato"; la DGR 2032/2001 e la successiva DGR 408/2003 "Programma umanitario per prestazioni sanitarie di alta specializzazione a favore di cittadini extracomunitari": il Programma prevede il trattamento di pazienti prevalentemente in età pediatrica provenienti dall'Africa, dall'Europa dell'Est e dal Medio Oriente negli ospedali laziali incaricati (tra cui l'Ospedale pediatrico Bambin Gesù, il Policlinico Gemelli, il Policlinico Umberto I, l'Azienda Ospedaliera S.Camillo-Forlanini).

LA CITTA' DI ROMA

Il sitoweb del Comune di Roma possiede poi una sezione interamente dedicata allo stato di attuazione della L.285 nella città, con l'indicazione dei progetti previsti dai Piani triennali cittadini 1998-2000 e 2001-2003, i finanziamenti stanziati da ciascun Municipio, le tipologie di intervento cui è stata data attuazione, lo stato dei progetti. Non bisogna dimenticare anche l'apporto dato **dall'Osservatorio sulla Condizione sociale della Città**, realizzato nel 1996 dal Forum degli Assessorati alle Politiche Sociali¹⁸ in convenzione con il Comune di Roma, che nel 2001 ha presentato il **Rapporto 2000 sulla condizione sociale della città di Roma**.

Il rapporto si propone come agile ed efficace strumento di monitoraggio e di studio della realtà romana a disposizione dell'amministrazione comunale nella sua lotta alla povertà, all'emarginazione e all'esclusione sociale.

Esso si occupa dell'andamento demografico della città, del fenomeno dell'immigrazione, dei servizi sociali erogati a favore dei minori, degli anziani, dei disabili.

Restando in ambito di applicazione delle LL. 285 e 328, concludiamo ricordando alcuni degli strumenti adottati dalla regione e dal Comune di Roma: la L.R. 10/2002 intitolata "Interventi a sostegno della famiglia per l'accesso alle opportunità educative nella scuola dell'infanzia, la L.R. 42/2003 "Interventi a sostegno della famiglia concernenti l'accesso ai servizi educativi e formativi della prima infanzia", la già citata L.R. 32/2001, la L.R. 59/1980 "Norme sugli asili nido", modificata dalla L.R. 3/2000 "Asili nido presso strutture di lavoro", la L.R. 43/1995 "Istituzione del servizio di assistenza familiare"; L.R. 38/1996 "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio", così come modificata dalla L.R. 41/2003 "Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di

¹⁸ Il Forum degli Assessorati alle Politiche Sociali è composto dagli Assessorati comunali e provinciali alle Politiche sociali ed è nato formalmente a Roma nel 1989.

strutture che prestano servizi socio-assistenziali", la delibera comunale 2793/1998 sulla realizzazione del Piano cittadino di intervento per l'infanzia e l'adolescenza, ex L.285/1997.

Scheda n.2
COLLABORAZIONE EDUCATIVA TRA REALTA' SCOLASTICHE ED
EXTRASCOLASTICHE

Parlando, invece, di collaborazione educativa tra realtà scolastiche ed extra scolastiche, dal questionario compilato dall'Assessorato alle Politiche Sociali della regione Lazio non risultano esistere progetti di accoglienza per ragazzi che passano da un tipo di scuola ad un altro o che provengano da altri istituti.

Sembrerebbero esistere, invece, servizi comunali per la **prevenzione del disagio giovanile**, integrati con le ASL e progetti sperimentali di sostegno psicologico o di consulenza medico-psicologica presso i consultori familiari delle ASL.

In particolare, nella Guida informativa sono presenti tre **Protocolli** della durata variabile da due a tre anni ciascuno, siglati nel 2003 dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio rispettivamente con:

1. **l'Ordine regionale degli Psicologi**, al fine di garantire un **servizio psicologico nelle scuole** e di migliorare la qualità della vita nell'ambiente scolastico, l'importanza di perseguire gli obiettivi del diritto allo studio, della riduzione della dispersione scolastica, della prevenzione del disagio giovanile, migliorare la collaborazione delle famiglie e l'efficacia del processo di apprendimento e insegnamento e basato su un gruppo di lavoro paritetico composto da rappresentanti dell'Ordine degli Psicologi, della Direzione generale dell'Ufficio scolastico Regionale, dei Dirigenti scolastici e due rappresentanti della Facoltà di Psicologia ;
2. **la Regione Lazio - Assessorato alle Politiche per la Famiglia e Servizi sociali**, al fine di promuovere un'azione integrata in materia di **disagio minorile, dispersione scolastica, devianza psico-sociale**, comportamenti a rischio, quali il consumo di sostanze stupefacenti da parte di soggetti in minore età, contro le difficoltà nell'apprendimento , le dipendenze da alcol e tabacco, l'emarginazione sociale ed affettiva.
Il Protocollo prevede un'attività di formazione del personale docente finalizzata ad individuare le situazioni a rischio e l'apertura all'interno delle scuole di sportelli di ascolto per i minori in difficoltà, coinvolgendo, se necessario, anche figure professionali dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio;
3. **il Tribunale per i Minorenni di Roma**, al fine di dare la possibilità ai bambini, alle bambine ed agli adolescenti di esercitare i propri diritti in tutta la loro estensione attraverso la garanzia di un'istruzione di qualità, della protezione della salute, della tutela dall'abbandono morale e materiale, dallo sfruttamento e dagli abusi e all'educazione ai valori della solidarietà e della legalità. Il protocollo prevede che il Tribunale per i minorenni di Roma attivi presso di sé uno sportello ed una linea telefonica riservata alla segnalazione di alunni a rischio da parte degli operatori della scuola; il tribunale provvede inoltre alla domanda di formazione proveniente dalle scuole, relativa all'**educazione alla**

legalità e attiva le opportune forme di coinvolgimento con i docenti della scuola frequentata dal minore a rischio dispersione scolastica. L'Ufficio Scolastico Regionale promuove percorsi educativi a favore di minorenni a rischio di recidiva in ambito penale, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie.

Su questo tema si segnala anche il **progetto sperimentale contro la dispersione e l'abbandono scolastico** attuato a partire dall'anno scolastico 2002-2003 dalla Regione Lazio in collaborazione con l'Associazione Mentoring USN Italia - Onlus, patrocinato da diversi Ministeri italiani, tra cui quello della Giustizia, Pari opportunità, Istruzione Università e Ricerca, Affari Esteri.

Il **programma "Mentoring"** consiste in interventi diretti a prevenire la dispersione scolastica attraverso strumenti miranti alla valorizzazione dell'autostima: il progetto si sviluppa attraverso il rapporto peer to peer che si viene a creare tra un volontario amico (il mentore) ed il ragazzo seguito.

I minori da seguire sono individuati sulla base delle frequenze irregolari, assenze ingiustificate, bocciature, scarsa motivazione allo studio.

E' previsto un referente territoriale responsabile del progetto ed il coinvolgimento dei genitori degli studenti destinatari dell'intervento.

Scheda n.3
I MINORI IN ISTITUTO

Sul tema della **chiusura degli istituti**, che avverrà entro il 2006, e del diritto del minore ad una famiglia (artt. 7,9,20,21 Convenzione sui diritti dell'infanzia), la regione ha lanciato nel 2000 la **campagna "Affido familiare. Un impegno da grandi"** diretta a chiunque (famiglie, coppie senza figli, singles) potesse/volesse accogliere, a tempo pieno o anche solo per un periodo determinato di tempo, un minore in difficoltà.

La campagna sull'affido familiare è stata centrata sull'attivazione di una linea telefonica nata per sensibilizzare la comunità sul tema, allo scopo di promuovere una cultura di solidarietà verso i minori in difficoltà.

Su circa 1130 chiamate ricevute sono state la metà le persone che hanno dato la loro immediata disponibilità all'affido.

Sul versante normativo, la **L.R.38/1996** intitolata **"Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio"**, all'articolo 32, rubricato *"Interventi di tutela del minore e rapporti con l'autorità giudiziaria"* sancisce al comma 1, lettera g) l'impegno della Regione nella promozione ed effettiva attuazione dell'affidamento familiare, tramite il reperimento delle famiglie o delle persone disponibili all'affido, la loro selezione e preparazione, il monitoraggio dell'andamento dell'affido e la collaborazione con l'Autorità giudiziaria competente; nel sostegno psicologico al minore, alla famiglia di origine e a quella affidataria.

L'articolo 34 della stessa legge, rubricato *"Affido o ospitalità in strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale"*, definisce l'affido in strutture a ciclo residenziale come un intervento finalizzato a soddisfare le esigenze di "minori in età evolutiva la cui famiglia è comprovatamente impossibilitata o inidonea ad assolvere, anche temporaneamente, il proprio ruolo, ai sensi dell'art.2 della legge n.184/1983" (comma 1, lettera a); l'ospitalità in strutture a ciclo residenziale o, in caso di ospitalità solo diurna, a ciclo semiresidenziale, consiste, invece, in un intervento finalizzato a soddisfare i bisogni di persone adulte, anziani o minori soli non assistibili a domicilio e non in grado di usufruire di altri servizi assistenziali garantiti sul territorio dalla stessa legge (comma 2).

La L.R.38/1996 è stata recentemente modificata dalla **L.R.41/2003 "Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali"**, la quale vede tra i destinatari i minori "per interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia sulla base di un piano personalizzato educativo-assistenziale" (*art.1, comma 2, lettera a*).

L'articolo 6 "Strutture a ciclo residenziale per minori" prevede:

- case-famiglia destinate ad accogliere minori, anche disabili, e caratterizzate dalla presenza di operatori quali figure parentali;
- gruppi-appartamento, destinato ad accogliere fino ad otto/dieci minori, prevalentemente adolescenti, sottoposti a misure dell'Autorità giudiziaria, aventi problematiche la cui complessità richiede un'azione specifica di sostegno e recupero, anche finalizzata all'inserimento/reinserimento scolastico;
- comunità educative di pronta accoglienza caratterizzate dalla temporaneità dell'accoglienza, ma dalla continua disponibilità e dalla presenza di un gruppo di educatori che a turno assumono il ruolo di punto di riferimento.

Anche la **L.R.32/2001 "Interventi a sostegno della famiglia"**, adottata in conformità a quanto previsto dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia, ha tra gli obiettivi la realizzazione di una diffusa informazione sulle modalità relative all'affido e all'adozione nazionale ed internazionale ed il sostegno alle famiglie che accolgono i minori (art.2).

LA CITTA' DI ROMA

Il comune di **Roma** ha costituito negli anni '80 un Servizio Affidi coordinato dal V Dipartimento e nel 2002 ha inaugurato il **Centro per l'affido, l'adozione ed il sostegno a distanza "Pollicino"**, ovvero un centro di orientamento per coloro che desiderano intraprendere la strada dell'affido, dell'adozione nazionale o internazionale o il sostegno a distanza; una struttura per l'ascolto e per il sostegno, un luogo per favorire l'integrazione dei bambini stranieri, un luogo di incontro e confronto, di assistenza e consulenza sia per le famiglie che per gli operatori e le associazioni. Grazie al lavoro svolto dal Centro "Pollicino" e dai servizi sociali, Roma è riuscita ad anticipare di più di un anno la data prevista di chiusura degli istituti¹⁹.

¹⁹ Audizione dell'Assessore alle Politiche sociali del Comune di Roma, Raffaella Milano, presso la Commissione parlamentare Infanzia del 10 marzo 2005.

Scheda n.4
LE POLITICHE PER I MINORI STRANIERI

In materia di politiche regionali destinate ai minori stranieri, sia quelli non accompagnati che quelli solo temporaneamente presenti in Italia, prima del 1991 (anno di recepimento della Convenzione sui diritti dell'infanzia nell'ordinamento italiano tramite la legge di ratifica n.176/1991) era stata approvata la **L.R. 17/1990 "Provvidenze a favore degli immigrati da Paesi extracomunitari"** per il superamento delle difficoltà specifiche inerenti alle condizioni degli immigrati extracomunitari nel Lazio e delle loro famiglie nel rispetto del principio di eguaglianza.

Successivamente la regione ha approvato la **L.R. 8/1992 "Strutture di prima accoglienza per immigrati extracomunitari"**, la DGR 532/2004 " Programmazione degli interventi in materia di immigrazione", DGR 816/2004 "Interventi ed iniziative a favore degli immigrati extracomunitari" e la DGR 279/2004 "Priorità del mantenimento dell'identità culturale" con la quale è stato approvato il Piano annuale 2004 relativo alle iniziative e agli interventi a favore degli immigrati extracomunitari che vivono nella regione.

Lo stanziamento complessivo previsto dal Piano è stato ripartito tra progetti miranti all'integrazione, al recupero e al mantenimento dell'identità culturale; ad attività interculturali, integrazione, educazione multirazziale e manifestazioni culturali; per servizi d'informazione.

Dal questionario risultano esistere progetti di integrazione sociale e scolastica, in attuazione della DGR 279.

L'Assessorato alle Politiche Sociali della regione Lazio non è stato in grado di fornire dati sul numero dei minori stranieri presenti nel Lazio né di esprimersi sull'eventuale monitoraggio dei minori stranieri temporaneamente presenti sul territorio della regione, esistono però delle stime relative all'ultimo censimento elaborate dalla Caritas, su dati del Ministero dell'Interno e del Comitato per i minori stranieri (vedi tabelle).

Lazio e Roma. Numero, ripartizione territoriale e variazione decennale dei soggiornanti (31.12.2001)

Province	1991		2001		1991/2001 variaz. %
	v.a.	% su tot reg/naz	v.a.	% su tot reg/naz	
Roma	139.357	90,2	212.095	89,7	52,2
Lazio	154.525	23,8	236.359	17,3	53,0
ITALIA	648.935	100,0	1.362.630	100,0	110,0

Fonte: elaborazioni Caritas/Dossier Statistico Immigrazione su dati del Ministero dell'Interno.

Lazio e province. Incidenza alunni stranieri sul totale alunni per tipo di scuola (a.s. 2000/2001)

	Elementari	Medie	Sec. I grado	Sec. II grado	Tot provinc.
Roma	2,5	3,3	2,9	1,3	2,4
Lazio	2,1	2,7	2,4	1,0	2,0
CENTRO	3,0	3,4	3,1	1,1	2,6

Fonte: elaborazioni Caritas/Dossier Statistico Immigrazione su dati MIUR.

Regione	Tot. segnalati 1.7.2000 - 30.11.2001		Minorenni al 30.11.2001	
	n.	%	n.	%
Puglia	2865	19,3	1273	16,3
Lombardia	2246	15,1	1384	17,7
Lazio	2004	13,5	1075	13,7
Toscana	1786	12,0	822	10,5
Piemonte	1347	9,1	759	9,7
Emilia Romagna	1361	9,2	815	10,4
Friuli Venezia Giulia	786	5,3	357	4,6
Veneto	561	3,8	288	3,7
Trentino Alto Adige	485	3,3	249	3,2
Marche	298	2,0	188	2,4
Campania	282	1,9	166	2,1
Liguria	248	1,7	146	1,9
Basilicata	158	1,1	60	0,8
Umbria	110	0,7	49	0,6
Sicilia	103	0,7	67	0,9
Abruzzo	82	0,6	45	0,6
Calabria	65	0,4	48	0,6
Sardegna	21	0,1	16	0,2
Molise	15	0,1	9	0,1
Valle d'Aosta	11	0,1	7	0,1
Totale	14834	100	7823	100

Minori stranieri non accompagnati segnalati al Comitato per i minori stranieri, per regione di segnalazione

Da alcune ricerche sul web risulta che la partecipazione scolastica dei figli di immigrati comincia ad essere un dato di fatto, che si riflette anche nelle politiche e negli orientamenti scolastici.

Nella sola capitale circa 12 mila alunni sono stranieri o figli di stranieri,

un'incidenza alta rispetto al Lazio (2,4% contro l'1-1,5% delle altre province). La partecipazione scolastica è più elevata nelle elementari (3,3% a Roma, 2,7% nel resto della regione) e decresce nelle medie e soprattutto nelle superiori (1,3% a Roma, 1,0%, altrove).²⁰

D'altra parte, si stima che la partecipazione scolastica sia comunque limitata solo ad un terzo dei minori stranieri (fonte: Marco Cremaschi, "Roma bifronte").

Dal Dossier statistico 2004 sull'immigrazione, presentato lo scorso ottobre da Caritas/Migrantes, i minori stranieri in Italia al 31/12/2003 erano 404.224, mentre quelli presenti nel Lazio 38.099: di questi, 7.440 sarebbero stati non accompagnati, al settembre 2003 (dati forniti dal Ministero dell'Interno).

LA CITTA' DI ROMA

Diverso il caso del **Comune di Roma** che nella già citata delibera 2793/98 forniva un'analisi del contesto comprensiva di dati sulla situazione degli immigrati e delle comunità nomadi sul territorio comunale: alla fine degli anni '90, dai dati relativi al rilascio dei permessi di soggiorno, risultava che il Lazio fosse la regione con il più alto tasso di immigrati (il 20% degli immigrati in possesso di permesso di soggiorno), il 90% dei quali si concentrava nella città di Roma, a questo si andava ad aggiungere il crescente numero dei ricongiungimenti familiari ed il conseguente aumento delle presenze di bambini stranieri.

Dal 1992 è attivo nel comune di Roma l'**Ufficio Speciale per l'Immigrazione**²¹.

L'Ufficio Immigrazione ha competenze soprattutto sui servizi rivolti ai profughi ed ai richiedenti asilo politico.

Alcuni progetti speciali sono inoltre dedicati all'assistenza sanitaria ed alla salute. L'Ufficio si avvale di personale specificamente formato e dell'ausilio di mediatori interculturali.

Gli operatori svolgono un'attività di informazione ed orientamento nei confronti della popolazione straniera per una migliore conoscenza dei servizi erogati dal Comune. Nel contempo gli operatori effettuano interventi di consulenza nei confronti di altri uffici comunali, centrali e periferici, per quanto riguarda gli aspetti normativi che interessano la disciplina dell'immigrazione. Essenziali per questa attività sono le relazioni intrecciate con gli uffici locali delle amministrazioni statali quali il Ministero dell'Interno, la Prefettura, la Questura ed altri enti come ASL, Regione, Provincia, Ufficio provinciale del lavoro, Servizio sociale internazionale, C.I.R. ect., nonché con le strutture dipartimentali (S.O.S.) e decentrate del Comune (Municipi); rilevante è anche il contatto con le organizzazioni di volontariato che gestiscono strutture di accoglienza ed altri servizi di assistenza (mensa).

²⁰ Per approfondimenti consultare il sitoweb del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca www.istruzione.it/mpi/pubblicazioni.

²¹ Delibera della Giunta comunale n.313/1992 "Istituzione dell'Ufficio Speciale per l'Immigrazione".

Va, al contrario, segnalata la mancanza di una banca dati per una registrazione sistematica dei dati.

L'Ufficio si occupa di assistenza alla popolazione immigrata mentre non ha alcuna competenza per quanto attiene i rilasci dei titoli di soggiorno validi per la permanenza in Italia.

Attualmente la popolazione straniera immigrata a Roma viene stimata intorno alle 260.000 presenze, con un andamento crescente nel tempo.²²

Tra i servizi offerti dal Comune di Roma anche il **Centro diurno per il contrasto alla mendicizia infantile** ed il relativo numero telefonico per le segnalazioni.

Il Centro lavora in sinergia con i Nuclei Assistenza Emarginati del Comune di Roma e con l'associazione volontaria dei pediatri del policlinico Umberto I.

Il Centro è stato creato grazie ai fondi messi a disposizione dalla L.285: esso si avvale di uno staff di circa 10 persone, tra cui un coordinatore, un medico pediatra, uno psichiatra infantile, un mediatore culturale, educatori dell'infanzia.

La struttura offre un ambiente sereno ai minori sottratti alla strada e permette un contatto con la famiglia del minore, se esistente, al fine di sostenerla se in difficoltà; in mancanza di una famiglia il minore viene sottratto al racket e posto sotto la tutela comunale per essere segnalato al Tribunale per i Minorenni.

In tema di garanzia **dell'assistenza sanitaria agli extracomunitari soggiornanti nel Lazio** si ricordano le seguenti delibere regionali: DGR 4323/1999 "Assistenza per minori extracomunitari soggiornanti per recupero psico-fisico", DGR 4626/1999 "Assistenza sanitaria per minori extracomunitari soggiornanti per recupero psico-fisico", DGR 2444/2000 "Approvazione linee guida per l'assistenza sanitaria agli stranieri non appartenenti alla UE", DGR 2032/2001 e DGR 408/2003 con le quali la Giunta regionale ha approvato un Programma umanitario per prestazioni sanitarie di alta specializzazione in favore di cittadini provenienti da paesi extracomunitari nei quali non esistono adeguate competenze medico-specialistiche per il trattamento di patologie gravi.

²² Fonte: www.comune.roma.it

Scheda n.5

COOPERAZIONE DECENTRATA ED EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO

In materia di cooperazione allo sviluppo, è stata approvata la **L.R. 19/2000 "Iniziative regionali per la cooperazione allo sviluppo, per la collaborazione e la solidarietà internazionale"** la quale prevede che la Regione Lazio promuova la cooperazione decentrata favorendo interventi in preferenza concordati con le comunità locali dei Paesi partners; sostenga la partecipazione ai programmi di cooperazione dell'Unione Europea, realizzi progetti di cooperazione decentrata con i Paesi in via di sviluppo (PVS) ed i Paesi con economia in via di transizione (PET), formi il personale della Regione, degli enti locali e del volontariato sui temi della cooperazione, realizzi attività di soccorso a favore di popolazioni colpite da calamità naturali o coinvolte in conflitti armati.

In particolare la legge regionale prevede la promozione ed il sostegno di iniziative nel campo della ricerca, nel campo dell'educazione e della formazione, iniziative culturali, iniziative di reinserimento degli immigrati.

La legge, però, non parla nello specifico di aiuti destinati all'infanzia ed all'adolescenza. In materia di cooperazione si segnala il cosiddetto "**Progetto Russia**", il quale ha alla base un Protocollo di cooperazione economica siglato nel 2002 tra la regione Lazio e la regione di Mosca in materia aerospaziale, di alta moda, ambiente, ricerca, telecomunicazioni ed informatica, trasporti e infrastrutture, turismo.

La cooperazione tra le due regioni, avviata nel 2001, trova la sua implementazione attraverso l'organizzazione di incontri istituzionali, la realizzazione di missioni imprenditoriali e la predisposizione di progetti di sviluppo nei settori di interesse comune, nonché attraverso la creazione di un portale bilingue Regione Lazio/Regione di Mosca - Regione di Mosca/Regione Lazio.

LA CITTA' DI ROMA

Nella città di Roma è attivo dal 2002 il **Comitato cittadino per la Cooperazione decentrata**, ovvero una struttura permanente di confronto tra il Comune di Roma e i soggetti della società civile presenti sul territorio, impegnati in attività di cooperazione internazionale (Onlus, associazioni, università, enti, imprese ecc.) con l'obiettivo di promuovere, coordinare e programmare in ambito cittadino progetti e iniziative di cooperazione decentrata.

La nascita del Comitato deriva dalla previsione, contenuta nell'attuale normativa (il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali del 18 agosto 2000), di destinare una quota dei bilanci di Comuni e Province a programmi di cooperazione allo sviluppo e interventi di solidarietà internazionale e altresì da quanto previsto dallo Statuto del Comune di Roma, il quale prevede la valorizzazione di associazioni e organizzazioni del volontariato attraverso l'istituzione di consulte e osservatori.

Al Comitato possono aderire organismi legalmente riconosciuti che abbiano sede operativa nel Comune di Roma e siano attivi da almeno un anno nel settore della cooperazione internazionale.

Al settembre 2003 risultavano iscritte oltre 100 associazioni romane, alcune prevalentemente impegnate in progetti di cooperazione all'estero, altre maggiormente coinvolte su fronti diversi (difesa dell'ambiente, tutela dei minori, diritti umani).

Le funzioni del Comitato sono: informative e di coordinamento ovvero di promozione di reciproca conoscenza e scambio di esperienze tra le realtà cittadine attive nel settore, valorizzandone le potenzialità e stimolandone le sinergie); consultive, in quanto il Comitato si prefigge di essere sede permanente di confronto tra il Comune e la società civile sui temi della solidarietà e della cooperazione internazionale; propositive, poiché il Comitato può formulare proposte per la realizzazione di programmi di cooperazione e iniziative di educazione allo sviluppo dirette alla cittadinanza.

ALLEGATI

La Costituzione della Repubblica Italiana

ESTRATTO

PRINCIPI FONDAMENTALI

[..Omissis..]

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

TITOLO II

RAPPORTI ETICO-SOCIALI

[..Omissis..]

Art. 29.

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 30.

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31.

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

[..Omissis..]

TITOLO V

LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

Art. 117.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi

comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

LEGGE COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N. 3
"Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 2001

ESTRATTO

Art. 1.

1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 114. - La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento".

Art. 2.

1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 116. - Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata".

Art. 3.

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e

tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato".

Art. 4.

1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".

Art. 5.

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 119. - I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro

funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti".

Art. 6.

1. L'articolo 120 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 120. - La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione".

Art. 7.

1. All'articolo 123 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali".

Art. 8.

1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 127. - Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di

legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge".

Art. 9.

1. Al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, dopo le parole: "Si può, con" sono inserite le seguenti: "l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante".

2. L'articolo 115, l'articolo 124, il primo comma dell'articolo 125, l'articolo 128, l'articolo 129 e l'articolo 130 della Costituzione sono abrogati.

Art. 10.

1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

Art. 11.

1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

[..Omissis..]

LEGGE 5 GIUGNO 2003, N. 131

"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 10 Giugno 2003

ESTRATTO

Art. 1.

(Attuazione dell'articolo 117, primo e terzo comma, della Costituzione, in materia di legislazione regionale)

1. Costituiscono vincoli alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, quelli derivanti dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, di cui all'articolo 10 della Costituzione, da accordi di reciproca limitazione della sovranità, di cui all'articolo 11 della Costituzione, dall'ordinamento comunitario e dai trattati internazionali.

2. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia, fermo quanto previsto al comma 3, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale. Le disposizioni normative regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione esclusiva statale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statali in materia, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.

3. Nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni esercitano la potestà legislativa nell'ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti.

4. In sede di prima applicazione, per orientare l'iniziativa legislativa dello Stato e delle Regioni fino all'entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi principi fondamentali, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, attenendosi

ai principi della esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità. Gli schemi dei decreti, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: «Conferenza Stato-Regioni», sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendersi entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-Regioni ed alle Camere per il parere definitivo, da rendersi, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni dalla trasmissione dei testi medesimi. Il parere parlamentare definitivo è reso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Gli schemi di decreto legislativo sono esaminati rilevando se in essi non siano indicati alcuni dei principi fondamentali ovvero se vi siano disposizioni che abbiano un contenuto innovativo dei principi fondamentali, e non meramente ricognitivo ai sensi del presente comma, ovvero si riferiscano a norme vigenti che non abbiano la natura di principio fondamentale. In tal caso il Governo può omettere quelle disposizioni dal decreto legislativo, oppure le può modificare in conformità alle indicazioni contenute nel parere o, altrimenti, deve trasmettere ai Presidenti delle Camere e al Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dal parere parlamentare.

5. Nei decreti legislativi di cui al comma 4, sempre a titolo di mera ricognizione, possono essere individuate le disposizioni che riguardano le stesse materie ma che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato a norma dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

6. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 4, il Governo si attiene ai seguenti criteri direttivi:

a) individuazione dei principi fondamentali per settori organici della materia in base a criteri oggettivi desumibili dal complesso delle funzioni e da quelle affini, presupposte, strumentali e complementari, e in modo da salvaguardare la potestà legislativa riconosciuta alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

b) considerazione prioritaria, ai fini dell'individuazione dei principi fondamentali, delle disposizioni statali rilevanti per garantire l'unità giuridica ed economica, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il rispetto delle norme e dei trattati internazionali e della normativa comunitaria, la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica, nonché il rispetto dei principi generali in materia di procedimenti amministrativi e di atti concessori o autorizzatori;

c) considerazione prioritaria del nuovo sistema di rapporti istituzionali derivante dagli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione;

d) considerazione prioritaria degli obiettivi generali assegnati dall'articolo 51, primo comma, e dall'articolo 117, settimo comma, della Costituzione, alla legislazione regionale;

e) coordinamento formale delle disposizioni di principio e loro eventuale semplificazione.

Art. 2.

(Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le riforme istituzionali e la devoluzione e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, essenziali per il funzionamento di Comuni, Province e Città metropolitane nonché per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento.

2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, si provvede, altresì, nell'ambito della competenza legislativa dello Stato, alla revisione delle disposizioni in materia di enti locali, per adeguarle alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione degli schemi medesimi, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza unificata e alle Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e quarantacinque giorni dalla trasmissione dei testi medesimi.

4. Nell'attuazione della delega di cui ai commi 1 e 2, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire il rispetto delle competenze legislative dello Stato e delle Regioni, l'autonomia e le competenze costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli articoli

114, 117 e 118 della Costituzione, nonché la valorizzazione delle potestà statutaria e regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;

b) individuare le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane in modo da prevedere, anche al fine della tenuta e della coesione dell'ordinamento della Repubblica, per ciascun livello di governo locale, la titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento, tenuto conto, in via prioritaria, per Comuni e Province, delle funzioni storicamente svolte;

c) valorizzare i principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nella allocazione delle funzioni fondamentali in modo da assicurarne l'esercizio da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca l'ottimale gestione anche mediante l'indicazione dei criteri per la gestione associata tra i Comuni;

d) prevedere strumenti che garantiscano il rispetto del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti, allo scopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo tra enti locali, Regioni e Stato;

e) attribuire all'autonomia statutaria degli enti locali la potestà di individuare sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, nonché forme e modalità di intervento, secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza, nei casi previsti dagli articoli 141, commi 2 e 8, 193, comma 4, 243, comma 6, lettera *b)*, 247 e 251 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

f) prevedere una disciplina di principi fondamentali idonea a garantire un ordinamento finanziario e contabile degli enti locali che consenta, sulla base di parametri obiettivi e uniformi, la rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie degli enti locali ai fini della attivazione degli interventi previsti dall'articolo 119, terzo e quinto comma, della Costituzione, anche tenendo conto delle indicazioni dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

g) procedere alla revisione delle disposizioni legislative sugli enti locali, comprese quelle contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, limitatamente alle norme che contrastano con il sistema costituzionale degli enti locali definito dalla legge costituzionale 18

ottobre 2001, n. 3, attraverso la modificazione, l'integrazione, la soppressione e il coordinamento formale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo;

h) adeguare i procedimenti di istituzione della Città metropolitana al disposto dell'articolo 114 della Costituzione, fermo restando il principio di partecipazione degli enti e delle popolazioni interessati;

i) individuare e disciplinare gli organi di governo delle Città metropolitane e il relativo sistema elettorale, secondo criteri di rappresentatività e democraticità che favoriscano la formazione di maggioranze stabili e assicurino la rappresentanza delle minoranze, anche tenendo conto di quanto stabilito per i Comuni e le Province;

l) definire la disciplina dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di incandidabilità alle cariche elettive delle Città metropolitane anche tenendo conto di quanto stabilito in materia per gli amministratori di Comuni e Province;

m) mantenere ferme le disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi degli enti locali, alla vigilanza sui servizi di competenza statale attribuiti al sindaco quale ufficiale del Governo, nonché, fatta salva la polizia amministrativa locale, ai procedimenti preordinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché le disposizioni volte ad assicurare la conformità dell'attività amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti;

n) valorizzare le forme associative anche per la gestione dei servizi di competenza statale affidati ai comuni;

o) garantire il rispetto delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale;

p) indicare espressamente sia le norme implicitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sia quelle anche implicitamente abrogate da successive disposizioni;

q) rispettare i principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale e fare salve le competenze spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

5. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane che, a seguito dell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, sono attribuite ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, è stabilita dalle leggi che determinano i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire. A tale fine il Governo, in conformità ad accordi da definire in sede di Conferenza unificata, su

proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le riforme istituzionali e la devoluzione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge collegati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge è corredato della relazione tecnica con l'indicazione della quantificazione e della ripartizione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, ai fini della valutazione della congruità tra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni conferite. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme concernenti il nuovo sistema finanziario in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati al comma 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

7. I provvedimenti collegati di cui al comma 5 non possono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3.

(Testi unici delle disposizioni legislative vigenti non aventi carattere di principio fondamentale nelle materie di legislazione concorrente)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi al fine di raccogliere in testi unici meramente compilativi le disposizioni legislative residue, per ambiti omogenei nelle materie di legislazione concorrente, apportandovi le sole modifiche, di carattere esclusivamente formale, necessarie ad assicurarne il coordinamento nonché la coerenza terminologica.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni, sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Decorsi trenta giorni dall'assegnazione, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza del parere parlamentare.

Art. 4.

(Attuazione dell'articolo 114, secondo comma, e dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali)

1. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare.

2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare.

3. L'organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.

4. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.

5. Il potere normativo è esercitato anche dalle unioni di Comuni, dalle Comunità montane e isolane.

6. Fino all'adozione dei regolamenti degli enti locali, si applicano le vigenti norme statali e regionali, fermo restando quanto previsto dal presente articolo.

Art. 5.

(Attuazione dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione sulla partecipazione delle regioni in materia comunitaria)

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni che tengano conto della particolarità delle autonomie speciali e, comunque, garantendo l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo. Nelle delegazioni del Governo deve essere prevista

la partecipazione di almeno un rappresentante delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nelle materie che spettano alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, il Capo delegazione, che può essere anche un Presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma, è designato dal Governo sulla base di criteri e procedure determinati con un accordo generale di cooperazione tra Governo, Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni. In attesa o in mancanza di tale accordo, il Capo delegazione è designato dal Governo. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi anche su richiesta di una delle Regioni o delle Province autonome. Il Governo è tenuto a proporre tale ricorso qualora esso sia richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle Regioni e delle Province autonome.

Art. 6.

(Attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione sull'attività internazionale delle regioni)

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, provvedono direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali ratificati, dandone preventiva comunicazione al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, i quali, nei successivi trenta giorni dal relativo ricevimento, possono formulare criteri e osservazioni. In caso di inadempienza, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono concludere, con enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale, dandone comunicazione prima della firma alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali ed al Ministero degli affari esteri, ai fini delle eventuali osservazioni di questi ultimi e dei Ministeri competenti, da far pervenire a cura del Dipartimento medesimo entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali le Regioni e le Province autonome possono sottoscrivere l'intesa. Con gli atti relativi alle attività sopra indicate, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano non possono esprimere valutazioni relative alla politica estera dello Stato, né possono assumere impegni dai quali derivino obblighi

od oneri finanziari per lo Stato o che ledano gli interessi degli altri soggetti di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono, altresì, concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e dalle linee e dagli indirizzi di politica estera italiana, nonché, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato. A tale fine ogni Regione o Provincia autonoma dà tempestiva comunicazione delle trattative al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, che ne danno a loro volta comunicazione ai Ministeri competenti. Il Ministero degli affari esteri può indicare principi e criteri da seguire nella conduzione dei negoziati; qualora questi ultimi si svolgano all'estero, le competenti rappresentanze diplomatiche e i competenti uffici consolari italiani, previa intesa con la Regione o con la Provincia autonoma, collaborano alla conduzione delle trattative. La Regione o la Provincia autonoma, prima di sottoscrivere l'accordo, comunica il relativo progetto al Ministero degli affari esteri, il quale, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, ed accertata l'opportunità politica e la legittimità dell'accordo, ai sensi del presente comma, conferisce i pieni poteri di firma previsti dalle norme del diritto internazionale generale e dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, ratificata ai sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112. Gli accordi sottoscritti in assenza del conferimento di pieni poteri sono nulli.

4. Agli accordi stipulati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano è data pubblicità in base alla legislazione vigente.

5. Il Ministro degli affari esteri può, in qualsiasi momento, rappresentare alla Regione o alla Provincia autonoma interessata questioni di opportunità inerenti alle attività di cui ai commi da 1 a 3 e derivanti dalle scelte e dagli indirizzi di politica estera dello Stato e, in caso di dissenso, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, chiedere che la questione sia portata in Consiglio dei ministri che, con l'intervento del Presidente della Giunta regionale o provinciale interessato, delibera sulla questione.

6. In caso di violazione degli accordi di cui al comma 3, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.

7. Resta fermo che i Comuni, le Province e le Città metropolitane continuano a svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie loro attribuite, secondo l'ordinamento vigente, comunicando alle Regioni competenti ed alle amministrazioni di cui al comma 2 ogni iniziativa.

[..Omissis..]